

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Treni e danni da disservizi: sì all'azione di classe
Nota a Corte di Appello di Milano, sezione seconda, ordinanza del
19.2.2014

di Filippo PISTONE

I fatti

L' [ordinanza in commento](#) trae origine dai noti (quantomeno in Lombardia) disservizi causati da Trenord alla popolazione pendolare nel dicembre 2012. Trattandosi di fatti di pubblico dominio, ed essendo le azioni di classe ampiamente pubblicizzate, appare inutile oscurare i nominativi delle parti in causa.

In seguito all'introduzione di un nuovo software per l'organizzazione dei turni del personale, dal 09/12/12 al 19/12/12 si erano verificati gravissimi disservizi sulle tratte ferroviarie coperte dal servizio: ingenti erano stati i ritardi come numerose le soppressioni dei treni, parimenti vi era stato sovraffollamento delle carrozze, mancanza di informazioni e di assistenza, modifica degli itinerari, nonché trasbordi da un convoglio all'altro.

Ritenute le offerte risarcitorie di Trenord inadeguate, due associazioni di consumatori (Altroconsumo e Associazione Codici Onlus – Centro per i diritti del cittadino) avevano adito il Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 140 *bis* del Codice del Consumo al fine di ottenere, da parte di Trenord, il giusto risarcimento per i consumatori.

La questione giuridica e la normativa applicabile

Sebbene l'ordinanza in commento abbia affrontato diverse questioni giuridiche, pare opportuno soffermarsi sull'ammissibilità dell'azione di classe. Tale tema è molto dibattuto e numerose sono state le *class action* non ammesse in Italia dall'introduzione dell'art. 140 *bis* del Codice del Consumo. Il sesto comma dell'art. 140 *bis* prevede, infatti, che la domanda sia dichiarata inammissibile "quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe".

I predetti requisiti possono essere suddivisi in due categorie: la prima, quelli dei requisiti finalizzati alla tutela dei consumatori, prevede l'inammissibilità dell'azione di classe nel caso in cui il proponente non appaia in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe, nonché qualora sussista conflitto d'interessi in capo al proponente. La *ratio* della norma è di evitare pregiudizi al consumatore, parte debole (se non altro per le evidenti asimmetrie informative) anche all'interno di una azione finalizzata a tutelarlo. Un proponente incapace è, infatti, una sicura fonte di nocumento per gli utenti, parimenti non è accettabile che i consumatori assumano il rischio insito nell'affidare la gestione di una vertenza ad un soggetto che si trovi in conflitto di interessi.

La seconda categoria ha l'ulteriore finalità di tutelare i principi del giusto processo, in particolare della ragionevole durata dello stesso. L'inammissibilità per manifesta infondatezza tutela, da un lato, l'interesse pubblico di non sprecare risorse in un processo i cui esiti negativi per il consumatore appaiono subito evidenti, dall'altro, l'interesse degli utenti di evitare di aderire ad una azione manifestamente infondata con i conseguenti effetti di un giudicato sfavorevole. Il requisito dell'omogeneità dei diritti individuali tutelabili è posto a garanzia della ragionevole durata del processo e dell'economia processuale prevedendo che vengano trattate unitamente quelle questioni che, presentando le stesse questioni di fatto e di diritto, possono essere efficacemente trattate e decise nel medesimo processo.

Le decisioni del Tribunale di Milano

L'adito Tribunale, pur rigettando le eccezioni preliminari dei convenuti¹,

¹ Per completezza appare appena il caso di precisare che il Tribunale di Milano, relativamente all'azione proposta dall'Associazione Codici, ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva di quest'ultima (declaratoria confermata in sede di reclamo) in quanto l'art. 140 *bis*, a differenza della previgente disciplina, mai entrata in vigore, riconosce il potere ad agire nell'azione del classe unicamente ai consumatori. Per quanto concerne le altre eccezioni

dichiarava inammissibili le azioni proposte per difetto del requisito dell'omogeneità richiesto dall'art. 140 *bis*. Secondo i giudici di primo grado, nel caso in esame, era ravvisabile unicamente un'omogeneità nella causa che ha provocato gli inadempimenti dedotti (il malfunzionamento dei sistemi di gestione dei turni), mentre le inadempienze, essendo state di diversa natura (ritardi brevi, ritardi lunghi, cancellazione di alcuni convogli con dirottamento su altri), non sarebbero da considerarsi omogenee; tuttalpiù poteva ravvisarsi un unico aspetto comune, individuato in un servizio inaccettabile in termini di sovraffollamento delle carrozze, ma, anche in tal caso, precisa il Tribunale, l'inadempimento si sarebbe configurato in modo del tutto differente in relazione alla lunghezza dei vari percorsi. Anche i danni subiti dai singoli consumatori difetterebbero del requisito dell'uniformità in quanto non sarebbero equiparabili i pregiudizi subiti da chi ha subito ritardi di mezz'ora, da chi ha atteso per ore e ancora da chi ha scelto di utilizzare un mezzo proprio al posto del treno. La conseguenza di ciò sarebbe stata il venir meno della possibilità di trattare congiuntamente la fase di merito con riferimento ad una pluralità (potenzialmente indefinita) di crediti: l'azione di classe, prosegue il Tribunale, può essere utilizzata soltanto per far valere crediti seriali ed isoformi, pertanto la domanda veniva dichiarata inammissibile.

Le decisioni della Corte d'Appello di Milano

La Corte d'Appello di Milano, in accoglimento dei reclami delle due associazioni di consumatori, ammette le azioni di classe proposte².

I giudici del reclamo si preoccupano della problematica principale dell'impugnazione, ovvero quella di dare una corretta interpretazione al termine "omogenei". Seguendo una esegesi storico-teleologica, la Corte si sofferma sulle motivazioni che hanno portato all'introduzione dell'azione di classe nel nostro ordinamento. La *class action*, nell'intenzione del legislatore, aveva il fine di accrescere la fiducia dei consumatori nel corretto funzionamento del mercato, nonché di attuare una efficace ed effettiva tutela dei soggetti deboli. Questi ultimi avrebbero potuto finalmente azionare in giudizio anche quei diritti antieconomici da tutelare, quantomeno in un'ottica atomistica, a causa del loro modesto valore. Sulla scorta di questa argomentazione la Corte ribalta il giudizio del Tribunale: omogenei non sono

della convenuta non accolte, si riassume come segue:

- 1) l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e di carenza di legittimazione passiva sono state ritenute infondate in quanto i convenuti fanno valere l'inadempimento di un contratto di trasporto di diritto comune tra gli stessi e la convenuta e non la concessione di pubblico servizio in essere tra Trenord e la Regione Lombardia (concessione che si limita ad integrare il predetto contratto). Ne consegue che la legittimazione passiva era stata correttamente individuata nell'azienda di trasporti e non nella Regione Lombardia come sostenuto dalla difesa della convenuta;
- 2) l'eccezione di carenza di interesse ad agire è stata respinta in quanto dall'atto introduttivo del giudizio emergeva chiaramente l'interesse;
- 3) l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, con riferimento alla qualità di consumatore, è stata infine rigettata in quanto la qualità di consumatore non può essere negata, come sostenuto da Trenord, per il solo fatto che gli attori avessero utilizzato il treno per recarsi sul posto di lavoro, essendo lo spostamento soltanto propedeutico all'esercizio della professione, rimanendo estraneo al suo esercizio.

² Le azioni dovranno poi essere riunite giusta il disposto del comma 14 dell'art. 140 *bis*.

solo i crediti seriali, bensì tutti i crediti derivanti da un inadempimento "collettivo", ad eccezione di quelli riguardanti situazioni peculiari e specifiche di ciascun aderente; soltanto la trattazione delle situazioni particolari, infatti, non risponde alle esigenze di semplificazione ed economia processuale. Seguendo l'interpretazione data dal Tribunale, richiedendo quindi che tutte le situazioni degli aderenti siano sovrapponibili, si arriverebbe ad una sostanziale abrogazione della norma e si andrebbe in contrasto con la volontà del legislatore.

Conclude la Corte per la sussistenza dell'omogeneità dei diritti richiesta dalla norma consumeristica. Vi fu, infatti, un unico inadempimento, ovverosia la non corretta gestione del servizio, avente natura plurioffensiva delle singole posizioni individuali, le quali si differenziano tra di loro essenzialmente per la lunghezza delle singole tratte; anche i pregiudizi dedotti sono riconducibili ad una serie standardizzata di eventi quali ritardi, cancellazioni, trasbordi, sovraffollamento e mancanza di informazioni. Vi è pertanto omogeneità nell'*an*, potendo tuttalpiù sussistere una differenziazione nel *quantum*, differenziazione che non fa venir meno il carattere omogeneo dei diritti, anche in considerazione della possibilità della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c..

L'interpretazione teleologica dei Giudici milanesi è pienamente condivisibile. La *class action* fu introdotta al fine di dare una tutela processuale a quei consumatori che, rimanendo vittima di piccoli e/o seriali inadempimenti da parte di soggetti forti, non avrebbero potuto ottenere un ristoro al danno subito. Parimenti, la certezza di una condanna avrebbe scoraggiato i c.d. soggetti forti dal porre in essere condotte abusive. La tutela si ottiene permettendo ad una moltitudine di soggetti di agire collettivamente rendendo economicamente conveniente un'azione giudiziaria che altrimenti non lo sarebbe stata. E proprio partendo da questa *ratio legis* che la Corte d'Appello dà un'interpretazione estensiva del concetto di omogeneità: di fronte ad un inadempimento "collettivo", non è omogeneo soltanto il caso particolare che rallenterebbe e complicherebbe la procedura. Tale ricostruzione è suffragata anche dalla novella della norma che ha sostituito il termine "identici" con il lemma "omogenei", proprio al fine di ampliare l'operatività dell'azione di classe. Vi è poi il dato normativo che enfatizza il potere del giudice di liquidare il risarcimento, o in via equitativa, o stabilendo dei criteri standardizzati di calcolo per la quantificazione del danno; ed è proprio quest'ultima possibilità che giustifica l'interpretazione più ampia del termine omogeneo: le differenze tra le varie situazioni vengono colmate o dalla creazione di sottoclassi omogenee o dal ricorso all'equità. Tale ricostruzione è solo apparentemente in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza, sia perché l'esigenza di uniformare situazioni simili in funzione del giusto processo appare prevalente, sia perché il meccanismo equitativo è conosciuto ed accettato dagli aderenti con l'atto di adesione; coloro che necessitano una tutela più particolareggiata hanno la facoltà di non aderire all'azione di classe per agire in via autonoma; opinando diversamente si arriverebbe all'assurdo di privare di tutela una moltitudine di consumatori per preservare le esigenze particolari di pochi.

Da sottolineare, per concludere, come le ordinanze in commento si pongano in contrasto con le decisioni abrogatrici rese finora da quasi tutte le corti di merito adite. E' indubbio che il Collegio milanese abbia colto appieno l'intenzione del legislatore e la potenziale utilità dell'azione collettiva, interpretando estensivamente il requisito dell'omogeneità. Si auspica pertanto

che la giurisprudenza della Corte meneghina sia di insegnamento per le altre corti di merito in occasione delle prossime azioni ex art. 140 *bis* del Codice del Consumo.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola